

Introduzione

Il perdurare della situazione pandemica, avuta inizio nel dicembre 2019, ha portato inevitabilmente la popolazione ad un uso sempre più frequente del *Web* e delle piattaforme al suo interno. La Rete *Internet* è stata, quindi, il veicolo principale per lo scambio di innumerevoli informazioni, tra le quali si trovano quelle dei lavoratori, soggetti che, come si analizzerà in seguito, sono stati costretti a adattarsi a "nuove" modalità di lavoro.

In merito al trattamento dei dati personali il legislatore europeo con il Regolamento n. 679/2016 aveva, entro i confini dell'Unione, ben conciliato e coordinato la normativa in esame. Tuttavia, non ha potuto prevedere la moltitudine di scenari che esponenzialmente sono venuti a crearsi alla luce della crescita che ha avuto l'utilizzo di *Internet*.

Tale utilizzo, nel corso della pandemia da *Sars Covid-19*, ha portato inevitabilmente con sé nuove tipologie di violazioni della *privacy*; violazioni che hanno maggiormente colpito la cerchia dei lavoratori dipendenti durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Nuovi metodi e strumenti di controllo si sono di fatto inseriti nel rapporto che intercorre tra datore e lavoratore subordinato mettendo a dura prova lo sforzo del Garante italiano nel controllarne la legittimità.

Sarebbe opportuno, quindi, sottolineare che in questo periodo storico le tutele riservate ai dati dei lavoratori hanno subito notevoli trasformazioni divenendo sostanzialmente più complesse sia in contesti di lavoro pubblico che privato.

La presente trattazione, senza pretese di esaustività mira, tramite un *excursus* giuridico in materia di trattamento dei dati personali, a fornire un chiaro quadro delle problematiche create relative alle tutele dei dati dei lavoratori subordinati e alla ricerca, ove possibile, di soluzioni atte a garantire la *privacy* di questi soggetti alla luce dell'implementazione dei sistemi digitali e dell'ingente uso della modalità di "lavoro agile".

CAPITOLO I

LA NORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Percorso storico-normativo. – 2. I soggetti del trattamento. 2.1 *Il data protection officer*. – 3 Le autorità di controllo. – 3.1 Il garante per la protezione dei dati personali.
- 4 *GDPR*: margini di discrezionalità degli Stati UE e della contrattazione collettiva.
- 5 Le tipologie di dati oggetto di tutela.

1. Percorso storico normativo.

Il discorso giuridico afferente al tema della *privacy* e alla tutela relativa, così come intesa oggi, trova origine ancor prima del processo di globalizzazione avvenuto negli ultimi decenni. Negli Stati Uniti del IX secolo il diritto alla *privacy* coincideva con il *the right to be let alone*¹, diritto di nuova concezione che mirava ad offrire protezione alla sfera privata dell'uomo.

La visione statunitense, che attribuiva al singolo il diritto di essere lasciato indisturbato, non portò nell'immediato ad un'elaborazione dottrinale in materia di trattamento dei dati personali, ma il suo contributo è oggi considerato pietra miliare del diritto alla tutela dei dati personali. Questo concetto ha trovato, infatti, terreno fertile nel mondo giuridico europeo, dominando per una moltitudine di anni, fino a quando l'evoluzione delle società e della tecnologia hanno reso doveroso una sua ridefinizione². L'Unione europea, nascendo come Comunità economica Europea, con

¹ L'espressione compare per la prima volta in S. WARREN, L. BRANDEIS, *The right to privacy*, in *Harvard law review*, vol. 4, 1890, p. 193.

² Nell'arco temporale di una decina di anni il concetto originario di *privacy* si è evoluto. Si è passati dal considerare la *privacy* come semplice tutela alla vita privata, limitata alla possibilità di allontanare da questa «qualsiasi sguardo indiscreto» al diritto di compiere libere scelte. Si è registrato, infatti, un aumento del bisogno di una propria libertà esistenziale e di libertà nella sfera pubblica. *L'interessato* è divenuto consapevole che le informazioni personali che rilascia in cambio di servizi o beni vengano poi

la finalità quindi di creare un mercato comune basato sulla libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone, non ha da subito posto le basi per la creazione di specifiche disposizioni in tema dei diritti alla *privacy*.

Difatti il vuoto normativo venne colmato dalla giurisprudenza degli anni '70 della Corte europea di Giustizia che riconobbe la tutela dei diritti umani come parte integrante dell'ordinamento comunitario ben coniugando le tradizioni costituzionali degli Stati Membri con i principi affermati nella CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)³.

utilizzate, memorizzate e circolino attraverso una rete sempre più ampia. Il cittadino ampliando i confini della propria sfera privata tende a preoccuparsi maggiormente del proprio «corpo elettronico» formato dalla moltitudine di informazioni per lo più personali. Per questi motivi cresce l'esigenza nell'*interessato* di non perdere il controllo su dette informazioni. Visione accreditata da S. Rodotà nel discorso tenuto in qualità di *Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, nel giorno della presentazione della relazione sull'attività del Garante per l'anno 2001*, Roma 8 maggio 2002, <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3541955>.

³ Prendendo visione di alcune tra le sentenze del periodo intorno al 1970 è interessante notare come la maggioranza dei ricorsi aditi alla Corte EDU siano prevalenti cause relative a interessi maggiormente commerciali. Verosimilmente questa caratteristica si deve alla nascita della Comunità Europea come *in primis* Comunità Economica. Tra le sentenze, complici di aver colmato il vuoto che esisteva a livello normativo, si trovano i casi di *Erich Stauder* cittadino tedesco c. la cittadina di *ULM*. La Corte, in tale occasione affermava che: «L'articolo 4, secondo comma, della decisione CEE 12 febbraio 1969 n. 69/71³, rettificata con decisione n. 69/244 CEE, deve essere interpretata nel senso ch'essa impone soltanto l'individualizzazione dei beneficiari, senza peraltro imporre o vietare la loro identificazione nominativa a scopo di controllo» nell'ambito di agevolazioni per le compravendite di determinate categorie di generi alimentari. Con quest'interpretazione si accertava il mancato pregiudizio dei diritti fondamentali della persona facenti parte dei principi generali del diritto comunitario.

Un altro caso ha avuto rilevanza tale da dover essere preso in considerazione. Si tratta della sentenza *J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung* c. Commissione delle Comunità Europee.

In questa sentenza la Corte respinge il ricorso della ricorrente che lamentava la violazione di diritti fondamentali in quanto questi non sembravano essere stati in qualche modo limitati a priori, bensì, in seguito a limitazioni poste in vista dell'interesse pubblico. Difatti, nell'ordinamento giuridico comunitario appare legittimo sottoporre tali diritti ad alcuni limiti purché questi non risultino lesi nella loro sostanza. Per completezza si riportano le sentenze citate e altre su cui poter approfondire:

- a) Sentenza 12 novembre 1969, *Erich Stauder c. città di ULM – Sozialamt*, causa 29/69, in eur-lex.europa.eu, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61969CJ0029&from=ES>;
- b) Sentenza 14 maggio 1974, *J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung* c. *Commissione*, causa 4/73, in eur-lex.europa.eu, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61973CJ0004&from=IT>;
- c) Sentenza 13 dicembre 1979, *Liselotte Hauer c. Land Rheinland – Pfalz*, causa C-44/79, in eur-lex.europa.eu, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61979CJ0044&from=it>;
- d) Sentenza 13 luglio 1989, *Hubert Wachauf c. Germania*, causa C-5/88, in eur-lex.europa.eu, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ec5980aa-2704-4d0b-9646-61f7540f71cc.0005.03/DOC_1&format=PDF.

Rimanendo focalizzati sul tema dei diritti in ambito di trattamento dei dati è, dunque, possibile affermare che l'Europa abbia tutelato i diritti fondamentali della persona in via giurisprudenziale, ponderandoli agli interessi della collettività, ancor prima dell'adozione di testi normativi che prevedessero la specifica disciplina della *privacy*.

La presenza dei diritti umani all'interno della normativa comunitaria non fu solamente opera della giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia. Grande rilievo si deve attribuire alla nascita dell'Unione europea nel 1993 attraverso il Trattato di *Maastricht*.

L'Unione sviluppò, dapprima, il principio del rispetto dei diritti fondamentali portato in auge dalla giurisprudenza della Corte negli anni antecedenti al 1993, per poi consacrarlo nell'art. 6 TUE⁴. Successivamente, attraverso la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁵, firmata a Nizza il 26 febbraio 2001, fornì uno strumento autonomo di rilevazione dei diritti umani che rappresentò il punto di riferimento per l'inquadramento costituzionale del diritto alla *privacy*.

Nella Carta di Nizza trova tutela non solo il diritto al rispetto della vita privata e familiare, che appare come momento individualistico, il potere sostanzialmente di escludere interferenze altrui, ma è presente la tutela per la protezione dei dati personali, che fissa regole sulle modalità del trattamento di questi⁶.

⁴ TUE, acronimo utilizzato per il Trattato sull'Unione europea.

⁵ Nata originariamente come documento politico, diventa con la firma del Trattato di Lisbona giuridicamente vincolante.

⁶ Con riguardo al rispetto della vita privata, della famiglia e dei propri dati personali si fa riferimento nello specifico agli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza. L'art. 7 recita infatti «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni», mentre per quel che riguarda i dati personali, rubricato all'art. 8 «Protezione dei dati di carattere personale» l'articolo suddiviso in tre commi recita: «1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente». Questi due articoli letti in combinato disposto fanno emergere la volontà da parte dell'Unione europea di far rientrare e, conseguentemente di tutelare, tra i diritti fondamentali quelli appena citati.

Quindi, appare evidente, che la Carta dei diritti fondamentali, sia per l'Europa l'epilogo di una complessa evoluzione normativa⁷, iniziata sotto la spinta di alcune importanti direttive come la Direttiva 95/46/CE⁸.

Questa è, infatti, la manovra politica che prima di altre portò all'introduzione di una normativa precisa sul trattamento dei dati personali. La "Direttiva madre" si propose di fissare un nucleo di regole e di criteri, comuni agli Stati Membri, al fine di garantire un'omogenea protezione dei dati delle persone nel territorio dell'Unione⁹.

La sua funzione di armonizzazione portò a introdurre tra le normative degli Stati Membri, alcuni principi e/o concetti che non erano contemplati all'interno di determinate aree geografiche¹⁰.

Il quadro legislativo europeo in materia di trattamento di dati personali, avendo delineato un modello statico di trattamento dei dati personali, fornì agli Stati Membri l'impulso a legiferare.

Nel nostro Paese il legislatore adottò la Legge 31 dicembre 1996 n. 675, «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»¹¹.

⁷ Si faccia riferimento all'art. 7 CDFUE che prevede il rispetto della vita privata e familiare (*privacy*), e, all'art.8 CDFUE relativo alla tutela dei dati di carattere personale (*data protection*).

⁸ Definita anche "Direttiva Madre" o "Data Protection Directive".

⁹ Nei Considerando iniziali, la Direttiva pose l'accento sulla necessità che alla libera circolazione di persone, merci, capitali non segua una circolazione intracomunitaria dei dati personali che sacrifichi i diritti fondamentali della persona. Lo sfondo su cui si muove la Direttiva è un contesto sociale ed economico di forte espansione in cui emergono evidenti necessità da contemperare, si creò, dunque, uno *standard* comune di protezione dei diritti della persona che gli Stati Membri avrebbero dovuto rispettare affinché la circolazione delle informazioni nel mercato interno non entrasse in contrasto con il rispetto dei suddetti diritti.

¹⁰ Per porre rimedio ai problemi che la normativa, per sua natura, avrebbe potuto creare nel corso del tempo e nelle varie sue applicazioni, l'art 29 della stessa dispose l'istituzione di un gruppo di lavoro per la tutela delle persone. Il WP, acronimo per *Working Party*, conosciuto con la traduzione di Gruppo di lavoro *ex art. 29* è un organismo indipendente istituito dalla Direttiva 95/46/CE. Fanno parte dell'organo un rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali designato da ciascun Stato Membro, il GEPD (Garante Europeo della protezione dei dati) e un rappresentante della Commissione. L'*European Data Protection Board* con l'attuazione del Regolamento n. 679/2016 ha sostituito il WP.

Per quanto riguarda la natura che possiede la Direttiva si intende la natura giuridica di questa, *vedi* TFUE art. 288 par. 3, pubblicato in GU il 7 maggio 2016, il quale recita: «La Direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organismi nazionali in merito alla forma e ai mezzi».

¹¹ Legge n. 675/1996, *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*, pubblicato sulla GU n. 5 dell'8 gennaio 1997 – Suppl. Ordinario n. 3; testo consolidato con il d.lgs. 28 dicembre 2001, n. 467 oggi abrogata ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'ordinamento giuridico italiano non si limitò solo all'approvazione della normativa comunitaria, aggiunse infatti, oltre ai diritti ed alle libertà fondamentali, il rispetto della dignità personale e la tutela dell'identità personale anticipando così quelle che poi furono le successive decisioni in ambito europeo.

La crescita esponenziale di tecnologie e di utilizzatori¹² della Rete *internet* portò necessariamente a predisporre garanzie generali a difesa della riservatezza individuale poiché non solo banche dati ma anche una moltitudine di utenti privati ebbero la possibilità di scambiare informazioni. Le normative fin qui citate, data l'evoluzione tecnologica, non riuscirono a garantire le tutele proposte.

Il legislatore italiano intervenne rafforzando la protezione della *privacy* con l'emanazione di un nuovo decreto legislativo il n. 196 del 2003, «codice in materia di protezione dei dati personali»¹³, il quale, accanto al diritto alla riservatezza, introdusse un autonomo diritto alla protezione dei dati personali¹⁴.

Il processo di armonizzazione avviato all'interno della Comunità europea non ha ottenuto in modo pieno lo scopo preposto. Difatti, l'intento di creare un clima solido, di fiducia, per quanto riguarda lo sviluppo economico *online* non venne in essere. Il problema di questa mancata realizzazione risiederebbe nel mezzo adottato dall'Europa per introdurre le varie norme sulla *privacy*¹⁵.

L'intento del legislatore sarà negli anni che seguiranno quello di fissare un nucleo di principi e criteri comuni aventi come scopo quello di garantire a tutti i cittadini europei una omogenea protezione dei dati personali, così da «rendere equivalente in tutti gli Stati Membri il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone riguardo al trattamento dei dati personali»¹⁶

¹² All'interno della regione geografica identificabile, ad oggi, con l'odierna UE, gli utilizzatori passarono da 36,4 milioni (1998) a 94,4 milioni (2000). Fonte: EITO 2000 in *Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi del lavoro*, AGCOM, 2000 p. 281.

¹³ Per semplicità conosciuto come Codice *Privacy*.

¹⁴ Quest'ultimo è da intendersi come il diritto avente ad oggetto la protezione del dato personale prescindendo dalla tutela della sfera intima della persona.

¹⁵ *V.supra* nota n.10.

¹⁶ In questo modo si è espressa la CGUE, nelle cause riunite C-468/10 e C-469/10, *Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Credito (ASNEF) e Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) c. Administración del Estado*, 24 novembre 2011, punti 28 e 29. “[...]”

I primi passi di un cambiamento avvennero ad opera della Commissione europea che nel gennaio 2012 propose una Riforma in materia di protezione dei dati. Lo scopo di tale manovra era quello di aggiornare la Direttiva 95/46/CE alla luce della caratteristica mutevolezza che compone la materia in tema *privacy*¹⁷.

Il 12 marzo del 2014, quasi due anni dopo la proposta originaria, il Parlamento Europeo approva in prima lettura il testo emendato della proposta citata. L'adozione, di tutto il pacchetto legislativo, avvenne in seduta plenaria il 14 aprile 2016¹⁸ per divenire effettivo nel maggio 2018.

Quasi fosse un Testo Unico, il Regolamento n. 679/2016 mira a razionalizzare e a riordinare la precedente frammentata legislazione. Il legislatore europeo non utilizza più uno strumento di armonizzazione, quale può essere la Direttiva¹⁹, bensì affida la nuova disciplina ad un Regolamento²⁰.

Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali applicabili in materia non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata, ma deve, anzi, mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità. [...] L'armonizzazione delle suddette legislazioni nazionali non si limita quindi ad un'armonizzazione minima, ma sfocia in un'armonizzazione che, in linea di principio, è completa", puntualizzando sul particolare scopo cui mira l'ottavo Considerando della Direttiva UE 95/46, in eur-lex.europa.eu,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0468&from=EL>

¹⁷ La caratteristica mutevolezza della materia è strettamente collegata ai fenomeni di evoluzione sociale e tecnologica. A titolo esemplificativo si consideri che secondo dati *Eurostat* nel 2007 in Europa solo il 53% delle famiglie disponeva di accesso ad Internet, la percentuale continuò a crescere esponenzialmente fino ad arrivare nel 2019 al 90%. Queste informazioni rendono comprensibile l'immenso numero di utenti interconnessi tra loro e l'importanza maggiore che le tutele avrebbero dovuto rappresentare. *Statistiche dell'economia e della società digitali – Famiglie e singole persone*, in www.ec.europa.eu (Eurostat Statistics Explained) settembre 2020 (ultima visita 19 aprile 2021).

¹⁸ In Gazzetta ufficiale venne pubblicata anche la Direttiva 2016/680 il 5 maggio con obbligo di recepimento entro 2 anni da parte degli Stati Membri.

¹⁹ La Direttiva, si ricorda, è obbligatoria solo nel fine che intende perseguire. V. *supra* nota n.10.

²⁰ Art. 288 par. 2 TFUE. Il Regolamento appare come lo strumento perfetto per assicurare un'applicazione omogenea della normativa in quanto lo stesso essendo atto giuridico derivato di portata generale è per sua natura obbligatorio in tutte le sue parti e direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati Membri.

L'Italia, con l'entrata in vigore del Regolamento UE, mantiene in parte il d.lgs. n. 196 del 2003 nelle parti non abrogate²¹, dettando disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento n. 679/2016²².

In seguito all'emanazione del suddetto Regolamento, l'Italia è obbligata ad emanare tutti quei provvedimenti legislativi che abbiano lo scopo di armonizzare le disposizioni nazionali in vigore²³.

Alla luce degli obblighi per l'attuazione del Regolamento il Presidente della Repubblica il 10 agosto 2018 emana il Decreto Legislativo n. 101 recanti le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Le novità introdotte dal *GDPR*²⁴ comprendono numerosi campi e tematiche come la neo-figura del *Data protection officer*.

²¹ Il d.lgs. n. 101/2018 ha eliminato i contrasti tra il Regolamento europeo e la normativa nazionale abrogando molti articoli del citato d.lgs. n.196/2003. Ad oggi, quindi, risulta vigente nel territorio italiano sia il Regolamento n. 679/2016 sia il d.lgs. n.195/2003 per gli articoli non abrogati, come si evince dall'art. 22, comma 6, d.lgs. n. 101/2018 che recita « Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento n. 679/2016 e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in quanto compatibili».

²² Direttiva n. 680/2016 del parlamento Europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016, relativa alla «protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio» insieme alla Direttiva n. 679/2016 va a costituire il così detto «pacchetto di protezione dei dati personali».

²³ Quanto imposto è in attuazione della delega contenuta nell'art. 13 della Legge di delegazione europea n. 163 del 2017. Secondo quanto disposto dall'art. 13 della citata legge il Legislatore italiano deve seguire i criteri sanciti nel presente articolo per una corretta attuazione del Regolamento. I criteri citati sono interamente consultabili all'art. 13 Legge 25 ottobre 2017, n. 163, *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017*.

²⁴ Reg. 679/2016 d'ora in poi per semplicità *GDPR* (*General Data Protection Regulation*).

Si prenderanno in esame quindi i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati, le loro caratteristiche e i diritti riservati a questa categoria. La disamina che seguirà è propedeutica per comprendere le problematiche affrontate in questa tesi.

2. I soggetti del trattamento.

Nell'era di *internet* conseguentemente all'aumento del numero di utilizzatori della rete, meglio conosciuta come *www*²⁵, ha subito un incremento anche la complessità della protezione dei dati e lo scambio di questi.

Questi ed altri fattori hanno determinato la creazione di specifiche figure in ambito giuridico quali: il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e il *data protection officer* (d'ora in poi *DPO*).

Figure, queste, tipizzate in maniera puntale nel *GDPR* e che grazie al lavoro del Garante italiano riprendono i sostantivi «*titolare*» e «*responsabile*».

Il codice italiano prevedeva, al suo interno, anche la definizione di «*incaricato*», soggetto ben delineato e separato che trova ora posto, nel Regolamento, all'interno della definizione di «*terzo*» come «...*persona autorizzata al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile*»²⁶.

Continuando la breve elencazione dei soggetti rilevanti nell'ambito della tutela dei dati personali emerge la figura dell'«*interessato*». Essa non possiede una propria specificazione, è però, come si approfondirà successivamente, ricavabile attraverso l'analisi della definizione di dato personale.

Nell'individuare ed esaminare, più nel dettaglio, le figure presenti nel *GDPR* è doveroso sottolineare innanzitutto la natura del trattamento di dati personali

Questa, avendo natura di scambio, possiede i caratteri comuni di un rapporto giuridico tra un soggetto, i quali dati si riferiscono e che potremmo definire "passivo",

²⁵ Acronimo per *World Wide Web*, è uno dei principali servizi di internet nato nel 1991.

²⁶ Art. 4, c. 10, Reg. 679/2016.

ed un soggetto "attivo" che svolge una o svariate operazioni sulle informazioni da lui acquisite.

Seguendo la divisione concettuale appena fornita, tra soggetti attivi e passivi, si individua come figura apicale tra i soggetti attivi il titolare del trattamento, definito dal reg. 679/2016 come centro di imputazione delle decisioni e sui mezzi in ordine al trattamento dei dati²⁷.

Come sancito dall'articolo 4 al punto n. 7, del Regolamento preso in esame, il ruolo di titolare non dipende obbligatoriamente da qualificazioni formali, come possono essere i ruoli pattiziamente decisi in un rapporto sinallagmatico, bensì si fa dipendere dall'effettivo potere decisionario in capo al soggetto.

La figura del titolare del trattamento non è però figlia dell'attuale Regolamento europeo, la prima apparizione di un soggetto equiparabile ad essa risale al 1981 precisamente nella Convenzione n. 108.

All'interno di quest'atto normativo si designava quale «*controller of the file*»²⁸ «la persona fisica o giuridica, la pubblica autorità, il servizio o qualsiasi altro organismo che, secondo la Legge nazionale, è competente a decidere quale debba essere la finalità dello schedario automatizzato, quali categorie di dati a carattere personale debbano essere registrate e quali operazioni debbano essere loro applicate»²⁹.

Ad oggi, potremmo definire l'art. 4 lett. (d) come il calco su cui, se pur con lievi modifiche, si è andata a creare la definizione del titolare del trattamento³⁰ presente nel *GDPR*.

Individuato come il soggetto da cui origina il trattamento e che dà impulso a tutte quelle operazioni che vanno dalla raccolta, all'organizzazione e alla modifica dei dati, quella che si vuole dare al titolare è una nozione di ampio respiro, molto dinamica

²⁷ Art. 4 n. 7, reg. 679/2016.

²⁸ Nella traduzione italiana art. 2 lett. d, «detentore di una collezione di dati».

²⁹ Convenzione del consiglio d'Europa n. 108/1981, art. 2 lett. D).

³⁰ La definizione attuale del titolare del trattamento è identica a quella già presente nell' art. 2 lett. d), Dir. 95/46 e corrisponde in sostanza all'abrogato art. 4.1 lett. f. d.lgs. n. 196 del 2003.

poiché il concetto di responsabile è riferito alle attività direttamente collegate al ciclo di vita delle informazioni e non più ad un oggetto statico (quale "il casellario").

Il concetto che ruota attorno questa figura serve a determinare chi, nella moltitudine dei soggetti in gioco, risponde in maniera diretta dell'osservanza delle norme relative alla protezione dei dati e le modalità secondo cui i soggetti interessati possano esercitare i loro diritti³¹.

Il Regolamento, all'interno della definizione dell'art. 4 n. 7, indica tutte le figure alle quali è possibile far risalire la responsabilità del trattamento; si fa riferimento alle persone giuridiche e all'autorità pubblica. Significativo, è poi, il riferimento al «servizio» da intendersi in senso lato come un insieme di uffici, sia che si faccia riferimento alla sfera pubblica che privata, che svolgono attività affini³².

Per lo svolgimento di queste attività, il responsabile deve incarnare in via definitiva il potere decisionale effettivo ed esclusivo in riguardo alle finalità e ai mezzi³³.

Nel caso in cui venga a mancare uno di essi si perderebbe l'inquadramento nel suddetto ruolo poiché considerati elementi necessari per la nozione di titolare e collocati su un piano di equipollenza.

A tal riguardo degna di nota è la riflessione istituzionale sull'art. 4, n.7, poiché se anche quest'ultimo ponga sullo stesso piano i concetti di finalità e mezzi, questo sarebbe possibile in via generale poiché si è approdati a riconoscere «alla determinazione delle finalità, importanza assolutamente preminente rispetto a quella dei mezzi [,] ai fini della nozione di titolare»³⁴.

³¹ Gruppo Art.29, parere 1/2010 sul concetto di «*responsabile del trattamento*».

³² La questione è stata già trattata dal Garante italiano, si fa riferimento a GPDP, 9.12.1997 n. 39785.

³³ Si intende "mezzi del trattamento" o "strumenti del trattamento", nelle traduzioni inglesi indicato anche con «*means of the processing*».

³⁴ PELINO E. *I soggetti del trattamento*, in BOLOGNINI L., PELINO E. BISTOLFI C., *Il Regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2016, p.127.